

TI_GERICHTE 12.2001.173 vom 29. Oktober 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-10-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2001.173

FR: TI_GERICHTE 12.2001.173 du 29 octobre 2001

IT: TI_GERICHTE 12.2001.173 del 29 ottobre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.10.2001 12.2001.173

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.2001.00173 Lugano 29 ottobre 2001 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Rusca segretario: Petrini sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.2001.00005 della Pretura del distretto di Blenio - promossa con petizione 12 marzo 2001 da _____

_____ tutti rappr. dall'avv. _____ contro _____ rappr. dall'avv. _____ in materia di azione revocatoria ex art. 285 e segg. LEF. Ed ora sull'esclusione del Pretore e del Segretario assessore della Pretura del distretto di Blenio, comunicata dagli stessi interessati con pronuncia 29 aprile 2001 e trasmessa a questa Camera, per il giudizio di conferma, con scritto 12 ottobre 2001 del Pretore. Letti ed esaminati gli atti dell'incarto. Considerato in fatto ed in diritto che il Pretore e il Segretario assessore della Pretura del distretto di Blenio hanno dichiarato di escludersi dal trattare la causa revocatoria promossa da alcuni creditori nei confronti di _____, evidenziando di essersi già occupati in prima persona della procedura di fallimento nei confronti del di lei padre _____, che ne sarebbe all'origine; che la decisione sull'esistenza o meno dei motivi di ricsuzione o di esclusione compete, per quanto riguarda il Pretore, alla Camera civile del Tribunale di Appello (art. 30 CPC), mentre invece la decisione riguardante la ricsua del Segretario assessore compete al giudice dal quale dipende così che, qualora l'esclusione del Pretore fosse qui confermata con suo obbligo di astenersi da qualsiasi incombenza in quella procedura, competerà al Pretore viciniore esprimersi al proposito; che anche quando tutte le parti al processo non si oppongono all'esclusione del giudice - come appare verificarsi in concreto, dal momento che gli attori, nel termine di 5 giorni di cui all'art. 28 cpv. 2 CPC, nulla hanno eccepito al proposito, mentre la convenuta con scritto 4 aprile 2001 ha a sua volta ritenuto l'esistenza degli estremi per un'esclusione del primo giudice - l'astensione non è automatica ma è sempre necessario, per evitare abusi, il giudizio confermativo dell'autorità prevista dall'art. 30 CPC (Rep . 1997 p. 212); che è quello che fa, con la presente decisione, la scrivente Camera; che, infatti, i motivi adottati dal Pretore non prestano il fianco ad alcun dubbio sulla sua necessità di escludersi dal giudicare una fattispecie nella quale, quale preposto dell'UEF di Blenio, ha già avuto modo di conoscere del fallimento di _____, ritenuto oltretutto che nell'ambito di quella procedura si è pure svolta un'assemblea straordinaria dei creditori nella quale sono già state discusse sia l'opportunità sia le probabilità di successo di un'eventuale causa revocatoria

contro _____ i (cfr. verbale 5 luglio 1999 doc. H); che proprio la presa di posizione a quel momento da parte dell'ufficio fallimenti sull'eventuale benfondato di quest'ultima causa - cui il Pretore, già solo per la sua funzione di ufficiale UEF, non può essere estraneo - giustifica nelle particolari circostanze di decretare la sua esclusione, la sua posizione essendo in definitiva analoga a quella di chi ha dato un referto nella causa (art. 26 lett. c CPC); che non si prelevano né tasse né spese, né si assegnano ripetibili per questa decisione; Per i quali motivi visti gli art. 26 e seg. CPC decreta: 1. È confermata l'esclusione del Pretore del distretto di Blenio, _____, dall'occuparsi della causa inc. OA.2001.00005 di quella Pretura. 2. Non si prelevano tasse o spese. 3. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Blenio, con atti di ritorno. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.